

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2020

IL COMITATO ESECUTIVO

“Preso atto che in data 31 dicembre 2019 sono venuti a scadenza gli Accordi di collaborazione tra l'ACI e la Regione autonoma Valle d'Aosta inerenti, rispettivamente, allo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche mediante utilizzo di sistemi di pagamento elettronici, allo svolgimento dell'attività di riscossione per il tramite della rete degli studi di consulenza aderenti all'Automobile Club locale, con modalità di riversamento accentrato mediante “RID Veloce”, e alla prosecuzione del progetto in materia di contrasto all'evasione sulla fiscalità dell'auto; vista la nota del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche del 10 gennaio 2020 e preso atto che, ad esito delle trattative intercorse con l'Amministrazione interessata, è stato definito il testo di un nuovo accordo di cooperazione triennale in materia di fiscalità sull'auto, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e scadenza al 31 dicembre 2022; preso atto, in proposito, che lo stesso Servizio rappresenta che il nuovo accordo riassume gli ambiti di collaborazione di cui ai tre precedenti citati accordi venuti a scadenza il 31 dicembre scorso; visto lo schema di accordo in parola, in ordine al quale l'Avvocatura dell'Ente ha espresso parere favorevole, predisposto ai sensi dell'art. 15 della legge n.241/1990 in materia di accordi tra Pubbliche Amministrazioni ed in conformità a quanto previsto nel Capo V del vigente “Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione”; preso atto inoltre che il nuovo testo, in linea con gli analoghi accordi recentemente stipulati con altre amministrazioni regionali, prevede, sotto il profilo sostanziale, una fattiva collaborazione tra l'Ente e la Regione in parola, con particolare riferimento: - all'integrazione e bonifica delle banche dati tributarie della Tassa Automobilistica e dell'IPT ai fini di una più efficace lotta all'evasione fiscale; - all'ottimizzazione del servizio di assistenza offerto al contribuente, sia in fase di gestione ordinaria del tributo che in fase di contenzioso, conservando canali di accesso pubblico; - all'utilizzo di PagoBollo per la gestione dei pagamenti sulla piattaforma PagoPA e alla progressiva ottimizzazione dei servizi correlati; tenuto conto che i costi a carico dell'Ente riferiti al predetto accordo convenzionale, integralmente assorbiti dalle corrispondenti entrate, trovano copertura, per l'anno 2020 nel competente conto del budget dello stesso esercizio assegnato al Servizio Gestione Tasse Automobilistiche e, per i successivi anni di validità della Convenzione, nei competenti conti dei budget dei rispettivi esercizi; ritenuta l'iniziativa in linea con gli obiettivi strategici della Federazione definiti dall'Assemblea nella seduta del 29 aprile 2019, con particolare riferimento allo sviluppo delle attività e dei servizi erogati in materia di tasse automobilistiche, secondo logiche di efficientamento, di qualità erogata, di innovazione digitale, di economicità della gestione e di incremento dei livelli di interoperatività con altre pubbliche amministrazioni; **autorizza**, ai sensi dell'art.15 della legge n.241/1990, la stipula di un nuovo accordo di cooperazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e scadenza al 31

dicembre 2022, tra l'ACI e la Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di fiscalità sull'auto, e dei relativi allegati, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett.B), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega, ai fini della relativa sottoscrizione, con facoltà di apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento dell'atto. Il Servizio Gestione Tasse Automobilistiche è incaricato di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA/VALLEE D'AOSTE E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN
MATERIA DI FISCALITA' SULL'AUTO
(ai sensi dell'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241)**

Tra

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, di seguito "Regione", con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale n. 80002270074, rappresentata, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, dal dirigente regionale pro-tempore della Struttura finanze e tributi, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente,

e

l'Automobile Club d'Italia, di seguito ACI, con sede in Roma Via Marsala n. 8, codice fiscale n. 004933410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), in persona del Presidente e legale rappresentante domiciliato presso la sede dell'Ente, in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI

Premesso:

1. che l'art. 15 della legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi) reca la disciplina generale degli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni;
2. l'articolo 5, comma 6, del d.lgs 50/2016 (Codice dei contratti) esclude dal proprio ambito di applicazione gli accordi tra Amministrazioni qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:
 - a. l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune,

- b. l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico,
 - c. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- 3. che la legge 449/97 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), all'articolo 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- 4. che con il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche) sono state trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero ed ai rimborsi della tassa automobilistica, nonché l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativi alla tassa stessa e che con l'art. 5 del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale" è stata trasferita alla Regione la competenza a disciplinare la tassa automobilistica entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale;
- 5. che il decreto luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 457, nel prevedere la soppressione della Provincia di Aosta ha stabilito il conferimento alla Valle d'Aosta di "tutte attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono alla provincia", che successivamente, con l'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690, è stato chiarito che le leggi riguardanti l'attribuzione di tributi, contributi e diritti alle province si applicano per il territorio della Valle d'Aosta nei confronti della Regione e che la legge regionale 23 novembre 2009, n. 40 ha disciplinato l'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico;
- 6. che la disciplina della gestione regionale delle tasse automobilistiche è contemplata nel Titolo II della legge regionale n. 15 maggio 2008, n. 9 (Assestamento del

bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010);

7. che ACI è riconosciuto, con legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse;
8. che ai sensi dell'articolo 5 del proprio Statuto l'ACI gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'ACI con R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) le attività di gestione delle tasse automobilistiche affidate all'ACI dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutte le attività che potranno essere delegate o affidate all'ACI dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b) e c), l'ACI si avvale degli Uffici degli AC;
9. che ACI, in cooperazione con il titolare del tributo, gestisce il ruolo tributario e tutti i procedimenti di controllo, recupero e assistenza con organizzazione propria e proprie tecnologie nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e nelle due Province Autonome di Trento e Bolzano e, con tecnologie proprietarie, in Toscana; gestisce altresì in cooperazione con la regione Liguria il procedimento di controllo di merito e di assistenza sul territorio e che, pertanto, possiede elevata professionalità ed esperienza nella materia;
10. che la Regione ritiene utile, nell'assistenza ai contribuenti, poter continuare a disporre di un qualificato punto di front-office rappresentato dallo sportello del PRA di Aosta il quale, considerato il fondamentale apporto per la gestione delle pratiche in materia di tassa automobilistica e per la professionalità degli operatori, risulta essere un importante punto di riferimento per i contribuenti e per la Regione;
11. che è dovere della Regione procedere ad una cooperazione rafforzata con altri enti al fine di poter mettere in atto ulteriori attività volte al recupero di imposte nell'ottica di contrastare l'evasione fiscale;
12. che la deliberazione di Giunta 1647/2016 ha approvato lo schema di accordo con ACI per la prosecuzione, in cooperazione amministrativa, del progetto, iniziato nel

- 2015, di integrazione di sorgenti di dati finalizzato alla conoscenza ed al contrasto dei fenomeni di evasione fiscale;
13. che l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) dispone che le pubbliche amministrazioni "sono tenute ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" riconoscendo, pertanto, il diritto per cittadini e imprese ad effettuare pagamenti con tali modalità;
 14. che l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), ai sensi del vigente quadro normativo, in particolare del predetto Codice dell'Amministrazione Digitale, ha messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività, una piattaforma tecnologica (Nodo dei Pagamenti-SPC) per assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità tra queste e i prestatori di servizi di pagamento;
 15. che al fine del conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione, contenimento della spesa pubblica in materia informatica e di omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le pubbliche amministrazioni - ai sensi dell'articolo 15, comma 5bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 - hanno dovuto collegarsi obbligatoriamente con il Nodo dei Pagamenti-SPC e alla relativa piattaforma di incasso e pagamento sulla quale sono abilitati i diversi prestatori di servizi di pagamento (PSP);
 16. che con la deliberazione della Giunta regionale in data 13 novembre 2015, n. 1611, la Regione aderiva al Nodo dei Pagamenti-SPC e costituiva la Piattaforma regionale dei Pagamenti;
 17. che la piattaforma regionale Nodo dei Pagamenti-SPC è attualmente utilizzabile dalla Regione per la riscossione delle entrate tributarie ed extra-tributarie ad eccezione della tassa automobilistica in quanto né l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (SGATA) - attuale archivio di riferimento per i riscossori autorizzati dalla Regione - né l'archivio regionale (SPX) sono al momento in grado di dialogare direttamente con il Nodo dei Pagamenti-SPC e non sono abilitati alla generazione dell'Identificativo Univoco di Versamento (IUV), il quale deve essere generato per ogni singolo versamento effettuato ed è elemento essenziale della gestione dei pagamenti pagoPA in quanto consente all'Ente

- creditore di eseguire una riconciliazione immediata, analitica e automatica di quanto incassato;
18. che con l'articolo 65 del d.lgs 13 dicembre 2017, n. 217, è stato stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di utilizzare esclusivamente il Nodo dei Pagamenti-SPC per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni;
 19. che AgID, con nota in data 5 ottobre 2017, ha comunicato alle Regioni e alle Province Autonome l'avvio di "pagoBollo", servizio, progettato e realizzato in collaborazione fra l'AgID e ACI, pienamente integrato con il sistema pagoPA, di cui costituisce estensione funzionale, specializzato nella gestione dei pagamenti relativi alla tassa automobilistica;
 20. che l'utilizzo delle nuove funzioni di pagoBollo è completamente gratuito per le Pubbliche Amministrazioni, opera su tutti i modelli di pagamento previsti da pagoPA e consente, nel rispetto delle regole di pagoPA, l'accredito diretto e per competenza sui conti correnti delle Regioni titolari del tributo;
 21. che ACI, con nota in data 13 luglio 2018, ha precisato che pagoBollo si affianca alle eventuali soluzioni di collegamento a pagoPA già realizzate dalle Regioni garantendo la continuità operativa rispetto alla situazione attuale ed il rispetto degli investimenti già effettuati;
 22. che ACI propone, per l'adesione a pagoBollo, soluzioni di tipo incrementale che possono essere utilizzate a scelta da parte dell'ente aderente, in base al livello di autonomia nella generazione delle richieste di pagamento e di rendicontazione degli incassi che gli applicativi informatici degli enti creditori sono in grado di supportare;
 23. vista la comunicazione dell'AGID alle Regioni e Province Autonome del 05/10/2017
 24. che la deliberazione della Giunta regionale in data 21 dicembre 2018, n. 1670, ha approvato l'adesione, per l'anno 2019, al servizio PagoBollo per la riscossione della tassa automobilistica e ha delegato il dirigente della Struttura finanze e tributi di dare seguito ai relativi adempimenti tecnici e formali;
 25. vista la delibera della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21/06/2018;

26. visto l'articolo 56 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 il quale ha previsto l'istituzione, da parte delle province, dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico avente competenza nel proprio territorio;
27. visto il parere dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 956-1004/2018 in materia IVA;
28. che il Reg. UE 2016 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, detta disposizioni relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

le Parti convengono quanto segue

Art. 1

Oggetto dell'Accordo

1. Oggetto dell'Accordo è una cooperazione amministrativa realizzata attraverso una fattiva collaborazione tra ACI e Regione al fine di:
 - a. mettere in atto i procedimenti volti alla bonifica ed integrazione del ruolo tributario dell'imposta provinciale di trascrizione con quello della tassa automobilistica per migliorarne la gestione, ridurre i costi contrastare l'evasione e adottare misure idonee al recupero di gettito;
 - b. conservare canali di accesso pubblico per tutti gli utenti che richiedano assistenza, onde raccogliere informazioni immediatamente utilizzabili circa le cause principali di evasione o di errore nell'assolvimento dell'obbligazione tributaria e procedere al contestuale aggiornamento dei ruoli;
 - c. favorire la riscossione delle tasse automobilistiche e dell'IPT utilizzando la piattaforma PagoPA, sulla base delle linee guida dettate da AgID.

Art. 2

Gestione ed integrazione dei ruoli tributari delle tasse automobilistiche e

dell'Imposta Provinciale di Trascrizione nell'ottica di contrastare l'evasione e recuperare gettito

1. Le parti cooperano per analizzare i fenomeni legati alla fiscalità dell'auto e contrastare l'evasione in materia di Imposta Provinciale di Trascrizione, Tassa Automobilistica ed ogni altro tributo dovuto per effetto del possesso, proprietà o della circolazione dei veicoli, anche attraverso la prosecuzione del progetto di integrazione di sorgenti di dati sviluppato secondo le metodologie proprie dei sistemi ontologici, avviato a seguito della deliberazione della Giunta regionale 1612/2014.
2. L'analisi e l'elaborazione delle informazioni dei dati messi a disposizione dalle Parti si attuerà secondo le seguenti fasi:
 - a. analisi delle banche dati PRA e di quelle messe a disposizione dalla Regione da utilizzare nell'ambito del progetto di integrazione di cui al precedente comma 1 elaborato da ACI;
 - b. mantenimento e adattamento del modello agli obiettivi della Regione in materia di contrasto all'evasione e di ACI in materia di qualità del dato e tutela degli automobilisti;
 - c. supporto alla funzione di studio e statistica dei fenomeni fiscali e patrimoniali connessi alla gestione dei veicoli.
2. ACI e Regione si impegnano a fornire con cadenza trimestrale i dati a loro disposizione pertinenti a soggetti residenti in Valle d'Aosta, giuridicamente utilizzabili nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/16, ed ogni supporto tecnico-informatico necessario al progetto e all'attività di recupero.
3. ACI e Regione cooperano per la predisposizione di studi e statistiche concernenti i fenomeni fiscali e patrimoniali connessi alla gestione dei veicoli, estraendo, elaborando e analizzando dati ed informazioni anche non proprietari. Qualora dati o informazioni non siano proprietari i maggiori costi derivanti dall'acquisizione delle informazioni sono a carico di Regione.
4. Gli studi e le statistiche prodotte con dati di proprietà di ACI, potranno essere utilizzati anche disassemblati dalla Regione per gli scopi e le finalità riconducibili alla gestione fiscale dei veicoli, non potranno essere ceduti a terzi e restano di proprietà di ACI.

5. Le parti cooperano altresì negli adempimenti e nell'organizzazione delle attività inerenti all'applicazione della procedura prevista dall'articolo 96 del codice della strada, al fine di bonificare il ruolo tributario ed il PRA e limitare la spesa per le attività di recupero dell'evasione fiscale. A tal fine la Regione si avvarrà delle procedure, delle strutture e dei servizi messi a disposizione dall'ACI, rimborsandone i costi.

Art. 3

Conservare canali di accesso pubblici per tutti gli utenti che richiedano assistenza, onde raccogliere informazioni immediatamente utilizzabili circa le cause principali di evasione o errore nell'assolvimento dell'obbligazione tributaria

1. Le Parti cooperano per garantire i procedimenti di assistenza, con le proprie strutture pubbliche verso i cittadini in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso, esenzione e sospensione, al fine di tutelare i diritti di accesso, garantire la massima trasparenza, prevenire gli errori e conseguentemente ridurre l'applicazione delle sanzioni, assicurando l'integrazione e la complementarietà con i sistemi regionali.
2. Le Parti, nel preminente interesse dei contribuenti e degli automobilisti per l'accesso alle informazioni concernenti il proprio status fiscale, la propria posizione debitoria, le norme che regolamentano l'obbligazione tributaria e per la tutela del diritto alla risoluzione delle relative controversie, cooperano per la realizzazione di un articolato, multicanale, diffuso e accessibile sistema di informazione e assistenza ai contribuenti, tramite le proprie strutture centrali e territoriali.
3. ACI mette a disposizione di Regione l'operatività del sistema di archiviazione ottica dei documenti, organizzato sotto forma di archivio documentale, con le modalità attualmente operative, in modo da consentire alla Regione la diretta consultazione/estrazione delle informazioni in esso contenute, anche mediante più sistemi di interrogazione. ACI, inoltre, continua a gestire e ad alimentare con la documentazione cartacea presentata dai contribuenti presso l'Unità Territoriale di Aosta, l'archivio documentale.
4. ACI, infine, garantisce l'accesso e la possibilità di alimentare l'archivio di cui al

precedente comma 3 alle agenzie di pratiche auto convenzionate con la Regione per il servizio di assistenza ai contribuenti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1568/2019.

5. ACI metterà a disposizione la propria esperienza e le proprie competenze nel corso delle sessioni formative di volta in volta indette dalla Regione, con la partecipazione di funzionari esperti nelle materie oggetto del corso.
6. ACI attraverso la propria Unità Territoriale:
 - a. fornisce informazioni di carattere sia generale che specifico sulla tassa automobilistica;
 - b. fornisce consulenza e assistenza ai contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, di accesso alle esenzioni e riduzioni di imposta, ai rimborsi e per la presentazione delle istanze correlate alla gestione del tributo;
 - c. riceve istruisce e definisce, secondo la normativa vigente, le direttive e deleghe regionali, le contestazioni e istanze presentate dai contribuenti correlate alle procedure di recupero bonario e coattivo del tributo e le istanze di rimborso
 - d. fornisce ai possessori e collezionisti di auto e moto storiche, che ne abbiano titolo, l'informazione, l'assistenza e la tutela per l'accesso alle eventuali riduzioni ed esenzioni di imposta previste dalla legge.
7. La regione attraverso i propri uffici:
 - a. mette a disposizione il processo ed i risultati dell'attività di contrasto all'evasione in relazione ai passaggi di proprietà dei veicoli tra persone fisiche (IPT);
 - b. fornisce informazioni sull'intera attività di contrasto all'evasione legata ai veicoli;
 - c. fornisce i dati dell'attività di recupero del gettito della tassa automobilistica e dell'IPT;
 - d. mette a disposizione le proprie banche dati.

Art. 4

Favorire la riscossione delle tasse automobilistiche utilizzando la piattaforma PagoPA, sulla base delle linee guida dettate da AgID

1. La Regione e ACI, con l'obiettivo di semplificare ed armonizzare sull'intero territorio nazionale le modalità per la riscossione delle Tasse automobilistiche, attraverso il sistema pagoBollo sviluppato da ACI in collaborazione con AgID, intendono favorire la riscossione dei tributi automobilistici utilizzando la piattaforma pagoPA, sulla base delle linee guida e degli allegati tecnici dettati da AgID, con particolare riferimento a quello relativo al Pagamento della Tassa Automobilistica presso i PSP.
2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, ACI mette gratuitamente a disposizione della Regione un'interfaccia con il nodo pagoPA per i soggetti abilitati alla riscossione (Riscossori).
3. ACI mette a disposizione, inoltre, della Regione una serie di servizi attraverso il proprio Hub dislocato su propri data center, e reso accessibile al nodo nazionale pagoPA, per la predisposizione dell'Identificativo Unico del Versamento (IUV) e la sua gestione attraverso:
 - a. la richiesta del dovuto sul sistema Sogei, ovvero, su diverso archivio qualora indicato dalla Regione;
 - b. l'identificazione della richiesta indipendentemente dal canale utilizzato con IUV;
 - c. la gestione del pagamento tramite il Nodo dei Pagamenti-SPC;
 - d. la generazione di un versamento Tasse (per omogeneità con il sistema attuale);
 - e. l'invio dei dati a Sogei.
4. ACI per la gestione economica e contabile degli incassi provvederà mediante le suddette interfacce:
 - a. all'inserimento sulla richiesta dell'IUV dell'IBAN fornito da Regione;
 - b. alla verifica della coerenza tra gli incassi e le rendicontazioni dei PSP che si sono occupati dell'operazione di pagamento, attraverso la lettura del conto della Regione censito su pagoPA;
 - c. alla fornitura di un report per la verifica contabile sui conti forniti.
5. ACI, inoltre, fornirà alla Regione l'assistenza e il supporto operativo nei confronti:
 - a. dei PSP in caso di discordanza tra incassi attesi e rendicontati;
 - b. della Regione ed eventualmente del PSP per eventuali discordanze tra

incassi dovuti e riversati.

6. ACI, infine, metterà a disposizione un punto di contatto (call center, casella di posta elettronica, etc) che potrà essere chiamato dai PSP nel caso in cui non sia possibile completare il pagamento.
7. I servizi erogati saranno garantiti, di massima, con i seguenti livelli di servizio:
 - a. disponibilità del servizio informatico h24X7;
 - b. disponibilità punto di contatto (call center, casella posta elettronica, etc) h12X5;
 - c. fermo massimo dei servizi informatici h3 al mese.
8. Per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività oggetto del presente Accordo di collaborazione, ACI si avvarrà della propria società "in house" denominata ACI Informatica S.p.A.

Art. 5

Gruppo di lavoro

1. Le Parti, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, provvederanno a costituire un Gruppo di lavoro che avrà il compito di definire l'esatto perimetro tecnico dell'intervento delle Parti e, in generale, di provvedere alla gestione di ogni aspetto di comune interesse.
2. Il Gruppo di lavoro è pariteticamente costituito da n. 4 componenti, e si riunirà all'occorrenza.

Art.6

Durata dell'Accordo di Cooperazione

1. Il presente Accordo di collaborazione decorre dal 1° gennaio 2020 e ha termine il 31 dicembre 2022.

Art. 7

Ristoro costi

1. Il ristoro per l'esecuzione dei procedimenti, effettuati da ACI, di cui al presente

Accordo di Cooperazione, è riportato nell'Allegato A di cui ne costituisce parte integrante;

2. Il rimborso dei costi sostenuti da ACI sono fatturati con cadenza quadrimestrale;
3. Regione, non sostenendo costi suppletivi in relazione alle attività di cui all'art. 3, comma 7, non necessita di ristoro delle spese.

Art. 8

Risoluzione dell'Accordo

1. La presente cooperazione può essere sciolta dalle parti in ogni momento previo congruo preavviso da inviare via PEC.

Art. 9

Prescrizioni specifiche a carico delle parti

1. Fatto salvo il rimborso di cui al precedente articolo 7 restano a carico delle parti tutti gli eventuali ulteriori oneri ed i rischi relativi derivanti dalla esecuzione dei procedimenti previsti nel presente accordo.
2. Sono a carico di Regione, oltre il rimborso dei costi sostenuti da ACI previsti e quantificati nell'allegato A di cui all'art. 7 del presente accordo, gli oneri derivanti dalle attività di reperimento e fornitura dati che non siano nella disponibilità delle parti, ma siano necessari ed indispensabili per consentire ad ACI il mantenimento e l'implementazione delle funzionalità del progetto.
3. Tutte le attività svolte da ACI e da Regione sono soggette alla normativa statale e regionale in materia di diritto d'informazione, accesso agli atti, autocertificazione, tutela dei dati personali, semplificazione, conservazione degli atti, informatizzazione delle procedure.
4. ACI e Regione, anche dopo la scadenza del presente accordo, sono tenuti a provvedere agli adempimenti necessari alla rendicontazione, alla riconsegna della documentazione e a quanto altro attinente alle attività da ciascuno svolte.

Art. 10

Trattamento dei dati personali e nomina del Responsabile

1. Le parti restano titolari del trattamento dei dati contenuti negli archivi di rispettiva competenza..
2. ACI e Regione sono nominati rispettivamente “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) per i dati di competenza dell’altra parte.
3. I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati negli appositi allegati al presente accordo di cooperazione (Allegati B e C).

Art. 11

Proprietà intellettuale del software

1. La Regione e ACI garantiscono la piena disponibilità dei software utilizzati per l'erogazione dei servizi, ancorché di propria esclusiva proprietà o regolarmente licenziati.
2. Ciascuna Parte si obbliga a rispettare la titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale in capo all'altra Parte, relativamente a know-how, software, hardware.
3. Il presente Accordo di collaborazione non darà luogo tra le Parti a concessione di licenza o altro diritto di utilizzo di know-how, hardware, software, brevetti, modelli, copyright, o altri diritti di proprietà industriale e intellettuale. Tali diritti restano di esclusiva titolarità dell'avente diritto, e nessuna pretesa può essere avanzata e fatta valere da ciascuna delle Parti.

Art. 12

Modifiche

1. Ogni modifica e/o integrazione al presente Accordo dovrà essere concordata, redatta e sottoscritta dalle parti a pena di nullità.

Art. 13

Foro competente

1. Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente ogni disaccordo o dissidio riferito al presente Accordo. Le Parti convengono espressamente che qualsiasi controversia dovesse tra le stesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione e applicazione del presente Accordo, è competente il Foro di Aosta con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 14

Spese di registrazione

1. Per il presente accordo di cooperazione non vi è obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al Testo Unico dell'imposta di registro, approvata con DPR 26/4/1986, n. 131.
2. Tutte le spese derivanti dal presente atto, in caso di registrazione, sono a totale carico della parte richiedente.

Art. 15

Sottoscrizione digitale

1. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Aosta, il

per la Regione Autonoma Valle d'Aosta

il Dirigente della Struttura finanze e tributi

documento firmato digitalmente

per l'Automobile Club d'Italia

il Presidente

documento firmato digitalmente



Regione Valle D'Aosta Prospetto Rimborsi Riepilogo valori

1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2023

Rimborsi in Euro al netto di IVA; comprensiva di IVA solo quando dovuta

PREVISIONE RIMBORSI ANNUALI PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO (1)

<i>Procedure</i>	<i>Attività</i>	<i>Personale</i>	<i>Totale</i>
1) Bonifica dell'archivio Regionale ed integrazione ruolo regionale	15.804	5.898	21.703
2) Amministrazione, riconciliazione e rendicontazione pagamenti, privacy e trasparenza.	-	13.374	13.374
3) Gestione dei procedimenti di assistenza ai contribuenti (UUTT)	1.250	13.973	15.223
Totale (1)	17.054	33.245	50.300

(1) Soggetto a congruaglio

Anni uomo impiegati

<i>Procedure</i>	<i>Coordinam.</i>	<i>Gestione</i>	<i>UUTT</i>	<i>Totale</i>
1) Bonifica dell'archivio Regionale ed integrazione ruolo regionale	0,005	0,074	0,000	0,078
2) Amministrazione, riconciliazione e rendicontazione pagamenti, privacy e trasparenza.	0,005	0,074	0,034	0,113
3) Gestione dei procedimenti di assistenza ai contribuenti (UUTT)	0,004	0,063	0,195	0,262
Totale	0,013	0,211	0,229	0,453

ALLEGATO B) - ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E L'AUTOMOBILE CLUB ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI - 01/1/2020 - 31/12/2022

(ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Schema di "Accordo tra Titolare e responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679"

Oggetto: disciplina dei rapporti tra Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Automobile Club d'Italia in materia di trattamenti di dati personali nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche regionali in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento in osservanza dell'articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo n. 679/2016.

PREMESSE

- Con Delibera della giunta Regionale n. _____ del _____, è stato approvato lo schema di Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche per il triennio 2019-2022, (di seguito Accordo di cooperazione) tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta di seguito anche "Regione") e l'Automobile Club d'Italia (di seguito anche "ACI"), di cui il presente atto ne costituisce parte integrante.

Ciò premesso,

TRA

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale 80002270074, rappresentata, per la sottoscrizione della presente nomina, dal dirigente pro-tempore della Struttura finanze e tributi

e

l'Automobile Club d'Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente,

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Definizioni



Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- Per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "Codice della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante");
- per "Dati Personali": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'Accordo di cooperazione;
- per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per "Attività": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito dell'Accordo di cooperazione oggetto del presente Accordo, nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- per "Titolare": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento è il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 dell'RGPD è ACI.
- per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione.
- per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di all'art. 32 del GDPR;
- per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per "Violazione di Dati personali" (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la

distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- per "Amministratore di Sistema" si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l'amministratore di basi di dati, l'amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l'amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per "Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)" si intende la figura di cui all'articolo 37 e seguenti del GDPR, nominato, per quanto concerne la Regione Autonoma Valle d'Aosta, con DGR n. 1051 del 29 luglio 2019 e, per quanto concerne ACI, con deliberazione n. 7883 del 1° marzo 2018.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente disciplina regola le operazioni di trattamento dei dati personali rientranti nella sfera di titolarità della Regione Autonoma Valle d'Aosta effettuate da ACI nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di cooperazione, il cui schema è stato approvato con DGR n. del Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nell'Accordo di cooperazione e relativi allegati, ai quali si rimanda.
2. I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle attività previste dall'Accordo di cooperazione. ACI non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Articolo 3

Durata e finalità

1. La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte da ACI, in riferimento al trattamento dei dati personali rientrati nella sfera della titolarità della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
2. Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare la nomina di ACI quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.
3. I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dalla ACI per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle

attività previste dal medesimo Accordo.

Articolo 4

Tipologie di dati e Categorie di interessati

1. ACI per conto della Regione Autonoma Valle d'Aosta effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'amministrazione stessa (cittadini, utenti, etc.) relativamente alle attività previste dall'Accordo di cooperazione.

Articolo 5

Modalità e istruzioni

1. Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli.

Articolo 6

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza previste dall'Accordo di cooperazione, soddisfino i requisiti di cui al GDPR, nonché tuteli i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata per la corretta esecuzione delle attività di cui all'Accordo di cooperazione (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto c/o di volta in volta impartite in riferimento allo svolgimento delle attività di cui trattasi.

2. In particolare, ACI, in qualità di Responsabile è obbligato a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dall'Accordo di cooperazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita di cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale";

- nominare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell'ambito dell'Accordo di cooperazione, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguite. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, ACI dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Data Protection Officer (DPO) della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.
- garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare - tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto della Regione Autonoma Valle d'Aosta come previste dall'Accordo vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:
 - a) la cifratura dei dati personali;
 - b) misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare e permettere eventuali controlli concordati da parte della Regione o suo delegato;
 - e) distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite dalla Regione stessa, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.
- adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della

protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

- tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto della Regione Autonoma Valle d'Aosta a cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;
- soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;
- garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare ACI dovrà:
 - a) fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - b) consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - c) consentire l'effettuazione di controlli;
 - d) mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;
- informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere;
- permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte della Regione da altro soggetto da quest'ultima incaricato;
- non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.



Articolo 7

Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema

1. Laddove le prestazioni contrattuali implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, ACI, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una *user id* che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a) divieto di assegnazione di *user id* generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - b) rimozione dei privilegi di Amministratore delle *user id* attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
 - c) associare alle *user id* assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle "best practices" vigenti;
 - d) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
 - e) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
 - f) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

Articolo 8

Violazione dei Dati personali

1. ACI è tenuta ad informare la Valle d'Aosta ed il Data Protection Officer, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall'esecuzione delle attività previste dall'Accordo di cooperazione. Tale notifica — da effettuarsi tramite PEC alla Direzione regionale competente in materia e contestualmente al DPO della Regione Autonoma Valle d'Aosta — deve essere accompagnata da ogni

documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, ACI supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

Articolo 9 Responsabilità

1. Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso l'Accordo di cooperazione, ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679;

4. ACI si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy, ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione

Il dirigente della Struttura finanze e tributi

(documento firmato digitalmente)

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

(documento firmato digitalmente)



ALLEGATO C) - ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA E L'AUTOMOBILE CLUB ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE
REGIONALI – 01/1/2020 – 31/12/2022

(ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Schema di "Accordo tra Titolare e responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679"

Oggetto: disciplina dei rapporti tra Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Automobile Club d'Italia in materia di trattamenti di dati personali nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche regionali in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento in osservanza dell'articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo n. 679/2016.

PREMESSE

- Con Delibera della giunta Regionale n. _____ del _____, è stato approvato lo schema di Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche per il triennio 2019-2022, (di seguito Accordo di cooperazione) tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta di seguito anche "Regione") e l'Automobile Club d'Italia (di seguito anche "ACI"), di cui il presente atto ne costituisce parte integrante.

Ciò premesso,

TRA

l'Automobile Club d'Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente,

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale 80002270074, rappresentata, per la sottoscrizione della presente nomina, dal dirigente pro-tempore della Struttura finanze e tributi e

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Definizioni



Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- Per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "Codice della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante");
- per "Dati Personali": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'Accordo di cooperazione;
- per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per "Attività": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito dell'Accordo di cooperazione oggetto del presente Accordo, nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- per "Titolare": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento è il Presidente dell'ACI.
- per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR è la Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione.
- per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR;
- per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per "Violazione di Dati personali" (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del

GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- per “Amministratore di Sistema” si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l'amministratore di basi di dati, l'amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l'amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)” si intende la figura di cui all'articolo 37 e seguenti del GDPR, nominato, per quanto concerne la Regione Autonoma Valle d'Aosta, con DGR n. 1051 del 29 luglio 2019 e, per quanto concerne ACI, con deliberazione n. 7883 del 1° marzo 2018.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente disciplina regola le operazioni di trattamento dei dati personali rictranti nella sfera di titolarità di ACI effettuate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di cooperazione, il cui schema è stato approvato con DGR n. del Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nell'Accordo di cooperazione e relativi allegati, ai quali si rimanda.
2. I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle attività previste dall'Accordo di cooperazione. La Regione Autonoma Valle d'Aosta non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Articolo 3

Durata e finalità

1. La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, in riferimento al trattamento dei dati personali rictrati nella sfera della titolarità di ACI.
2. Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare la nomina della Regione Autonoma Valle d'Aosta quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.

3. I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dal medesimo Accordo.

Articolo 4

Tipologie di dati e Categorie di interessati

1. Regione Autonoma Valle d'Aosta per conto di ACI effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità di ACI stessa (cittadini, utenti, etc.) relativamente alle attività previste dall'Accordo di cooperazione.

Articolo 5

Modalità e istruzioni

1. Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli.

Articolo 6

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza previste dall'Accordo di cooperazione, soddisfino i requisiti di cui al GDPR, nonché tuteli i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata per la corretta esecuzione delle attività di cui all'Accordo di cooperazione (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svolgimento delle attività di cui trattasi.

2. In particolare, Regione Autonoma Valle d'Aosta, in qualità di Responsabile è obbligato a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dall'Accordo di cooperazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il

rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita di cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale";

- nominare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell'ambito dell'Accordo di cooperazione, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguite. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, Regione Autonoma Valle d'Aosta dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Data Protection Officer (DPO) di ACI.
- adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.
- garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare - tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto di ACI come previste dall'accordo vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:
 - a) la cifratura dei dati personali;
 - b) misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare e permettere eventuali controlli concordati da parte di ACI o suo delegato;
 - e) distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite da ACI stessa, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.

- adottare le politiche interne o impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto di ACI a cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;
- soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;
- garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare la Regione Autonoma Valle d'Aosta dovrà:
 - a) fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - b) consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - c) consentire l'effettuazione di controlli;
 - d) mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;
- informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere;
- permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte dei ACI da altro soggetto da quest'ultima incaricato;
- non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale,



salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 7

Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema

1. Laddove le prestazioni contrattuali implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una *user id* che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a) divieto di assegnazione di *user id* generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - b) rimozione dei privilegi di Amministratore delle *user id* attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
 - c) associare alle *user id* assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle "*best practices*" vigenti;
 - d) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
 - e) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
 - f) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

Articolo 8

Violazione dei Dati personali

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta è tenuta ad informare ACI ed il Data Protection Officer, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall'esecuzione delle attività previste

dall'Accordo di cooperazione. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, ACI supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

Articolo 9 Responsabilità

1. Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso l'Accordo di cooperazione, ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679;
4. La Regione Autonoma Valle d'Aosta si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy, ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

(documento firmato digitalmente)

Per la Regione

Il dirigente della Struttura finanze e tributi

(documento firmato digitalmente)

